

**81.** — 1428, ind. VI, Luglio 12. — c. 54 t.<sup>o</sup> — Il doge fa sapere che ad istanze della comunità e degli abitanti di Rudiano, territorio di Brescia, fu risposto: Non si può loro concedere la chiesta immunità reale e personale. Tutti gli abitanti in quella terra saranno obbligati alle gravezze e fazioni necessarie alla medesima, eccettuati i cittadini di Brescia. Non si può assentire che il prodotto dei dazi del pane, del vino e delle carni vada a totale benefizio di quella comunità. Si osservi la consuetudine circa il pagamento del dazio delle bestie grosse nelle vendite di bestiami a conterranei, circa la riscossione della *cavedia*, imposta su certe bestie, a profitto della comunità, e circa la giurisdizione esclusiva degli ufficiali del palazzo di Brescia nelle cause per debiti contro gli abitanti di Rudiano.

Dato nel palazzo ducale di Venezia.

**82.** — 1428, ind. VI, Luglio 12. — c. 50 t.<sup>o</sup> — Esenzione simile al n. 45, concessa per due anni, al comune e agli abitanti di *Trazano* (Terzano?) territorio di Brescia.

Segue annotazione che simile esenzione fu concessa pure al comune e agli abitanti di Poncarale.

**83.** — 1428, ind. VII (sic), Luglio 12. — c. 55. — Il doge fa sapere essere stato concesso alla terra di Gotolengo, territorio di Brescia, facoltà di tenere mercato un giorno per settimana a scelta di quella, purchè non combini col giorno in cui si tiene mercato in Brescia.

Dato come il n. 81.

**84.** — 1428, ind. VI, Luglio 13. — c. 55. — Il doge fa sapere che ad istanza del comune e degli uomini di Cologno (al Serio), la Signoria confermò ai medesimi gli statuti, ordinamenti, provvigioni ecc., ora ivi vigenti, in quanto non siano contrarie alle promesse fatte alla città di Bergamo (v. n. 80).

Dato come il precedente.

**85.** — 1428, ind. VI, Luglio 22. — c. 55 t.<sup>o</sup> — I procuratori del conte di Cilli nominati nel n. 75 dichiarano di aver concluso quanto segue con Vitale Miani luogotenente in Friuli e rappresentante la Signoria veneta: Fra il conte e la Signoria e i loro rispettivi sudditi, aderenti ecc., sarà tregua per 2 anni da oggi; durante la medesima i cittadini e sudditi di ciascuno dei contraenti potranno viaggiare e trafficare liberamente nei territori dell' altro, come in antico; niuna delle parti presterà aiuto o favore a chi volesse molestare l'altra; se Venezia farà pace o tregua con Sigismondo re dei Romani, cessi il vigore della presente e il conte sia compreso in quella. — Il presente, munito del sigillo del conte, fu rilasciato al Miani.

Fatto in Venzone.

**86.** — 1428, ind. VI, Luglio 23. — c. 39 t.<sup>o</sup> — Il doge fa sapere che ad